STATUTO NAZIONALE FIDAPA BPW ITALY

Titolo I COSTITUZIONE E SEDE

Art.1

Visto l'Art.18 della Costituzione della Repubblica, è costituita in Italia l'Associazione denominata FIDAPA - BPW Italy (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) aderente alla I.F.B.P.W. (International Federation of Business and Professional Women).

L'Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi dell'art.36 del Codice Civile.

Art.2

La sua sede legale è in Roma presso l'Ufficio di Presidenza Nazionale.

In ogni comune d'Italia può essere costituita una Sezione della FIDAPA BPW Italy quando vi siano almeno 15 Socie residenti o domiciliate nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, ove non sia presente una Sezione.

Il domicilio o la residenza devono essere provati mediante la documentazione di rito.

Nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, possono essere costituite più Sezioni.

Le Sezioni della FIDAPA BPW Italy sono raggruppate in Distretti

Le Socie residenti in Comuni ove non sia costituita una Sezione, sono temporaneamente iscritte nella Sezione territorialmente più vicina ove possono optare di rimanere.

Titolo II SCOPI E FINALITA'

Art.3

La FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione e di opinioni politiche.

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:

- a) Valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
- b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
- c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed internazionali;
- d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
- e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo.

Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA BPW Italy, quale movimento di opinione.

Titolo III LE SOCIE

Art.4

Possono essere Socie della Federazione, nella percentuale di almeno 75 %, le donne italiane, in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o universitario, che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

Possono, inoltre, essere socie della Federazione, nella misura massima del 25%, le donne italiane che, pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, abbiano titolo di studio di scuola media superiore, cultura, capacità o idoneità che consentirebbero lo svolgimento delle attività indicate nel comma precedente; tale idoneità può essere desunta da concrete attività, documentalmente dimostrate, svolte nella vita sociale, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità e l'attitudine al raggiungimento dei fini della Federazione, di cui all'art.3.

Anche le donne di nazionalità non italiana possono essere Socie, purché residenti nel territorio nazionale ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Le Socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA BPW Italy, secondo le particolari attività svolte, in gruppi professionali a carattere locale e nazionale.

Nelle Sezioni possono essere costituiti gruppi denominati FIDAPA BPW Italy YOUNG, composti da giovani donne di età compresa fra venti e trentacinque anni, purché in possesso dei requisiti, di cui ai precedenti commi.

Art.5

Le Socie che diano alla Federazione un eccellente contributo di attività in ordine ai fini che le sono propri possono essere nominate Socie Onorarie, su proposta della Sezione di appartenenza assunta a maggioranza assoluta (50%+1) delle Socie iscritte e per delibera del Consiglio nazionale; le Socie Onorarie hanno tutti i diritti ed i doveri delle Socie effettive.

L'ammissione a Socia della Federazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza della Sezione, a seguito di richiesta avanzata per iscritto da almeno due Socie della Sezione, dopo attento riscontro del possesso dei requisiti di cui all'art.4; la delibera viene annotata sui libri sociali e precisamente sul Registro dei verbali e sul Registro delle Socie e dalla data di tale delibera decorre l'anzianità della Socia

La Socia che trasferisce la propria residenza e/o il proprio domicilio può entrare a far parte della Sezione della città dove stabilisce la sua residenza e/o il proprio domicilio, senza bisogno di nuova domanda di iscrizione.

Ogni Socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione entro il 31 dicembre una quota, nella misura deliberata dall'Assemblea di Sezione; oltre tale termine la Socia è tenuta a versare i diritti di mora.

La Socia può essere espulsa su delibera del Comitato di Presidenza di Sezione, per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le finalità della Federazione; avverso la suddetta delibera è ammesso ricorso al Collegio delle Garanti.

La Socia ha diritto di presentare per iscritto alla Sezione di appartenenza, le proprie dimissioni dalla Federazione; è considerata dimissionaria nel caso in cui non sani la morosità entro il 31 marzo con conseguente delibera di decadenza da parte del Comitato di Presidenza di Sezione.

E' automaticamente considerata dimissionaria la Socia onoraria che, per due anni consecutivi, non abbia partecipato ad alcuna attività di Sezione.

La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili e irripetibili .

Titolo IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art.7

Sono organi centrali della Federazione:

- a) La Presidente Nazionale
- b) Il Comitato di Presidenza Nazionale
- c) Il Consiglio Nazionale

- d) L'Assemblea Nazionale
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
- f) Il Collegio delle Garanti

La Presidente Nazionale

La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente Nazionale cui può conferire delega di firma.

La Presidente Nazionale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

Per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale la Socia, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 ed al successivo articolo 9 comma 2, deve avere svolto cariche elettive distrettuali.

Art.9

Il Comitato di Presidenza Nazionale

Il Comitato di Presidenza Nazionale – che costituisce l'organo esecutivo della Federazione – è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale, dalla Tesoriera Nazionale e dalla immediata Past Presidente Nazionale.

Le componenti del Comitato di Presidenza Nazionale, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, devono avere svolto significativi incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione ad un Albo professionale o un'attività equivalente e qualificata ed essere Socie da almeno sei anni; i requisiti, compresa l'anzianità, devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura e i titoli indicati nel Curriculum devono essere documentati.

Per la candidatura alla carica di Tesoriera Nazionale la Socia deve essere in possesso di specifico titolo di studio e/o professionale nel settore contabile.

La Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nazionali della Federazione FIDAPA BPW Italy sono membri di diritto del CDA della Fondazione FIDAPA.

Il Comitato di Presidenza Nazionale:

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Federazione in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- b) redige i bilanci della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e controlla i bilanci dei Distretti e delle Sezioni;
- c) ratifica la costituzione di Sezioni;
- d) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti.

Il CPN si riunisce almeno tre volte l'anno o tutte le volte che la Presidente Nazionale lo ritenga opportuno.

Art.11

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Nazionale
- b) dalle Presidenti Distrettuali.

Il Consiglio Nazionale, le cui Componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Nazionale:

- a) elabora il programma biennale dell'attività della Federazione e collabora con il Comitato di Presidenza Nazionale alla sua realizzazione;
- b) nomina le Responsabili Nazionali delle Commissioni, di cui delinea e approva i programmi;
- c) designa le Rappresentanti della Federazione presso gli altri Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, ivi compresi la Fondazione FIDAPA, il Comitato di Coordinamento Europeo e gli organismi della Federazione internazionale, e le Delegate a Convegni e Congressi, motivandone la designazione;
- d) stabilisce la formazione e l'ambito geografico dei Distretti;
- e) delibera sul Regolamento di attuazione dello Statuto, previo parere della Commissione legislazione e salva ratifica dell'Assemblea Nazionale;

- f) In caso di comprovata urgenza, esercita ad eccezione della funzione elettorale tutti i poteri dell'Assemblea Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, alla 1° Assemblea Nazionale utile, e comunque non oltre un anno;
- g) delibera sull'accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette ed indirette, informandone l' Assemblea.

La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

L'avviso stesso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione quando vi partecipano due terzi delle componenti,in seconda convocazione quando vi partecipa la metà più una.

Le componenti, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto da seguirsi per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto della Presidente Nazionale, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio segreto nel qual caso la delibera messa al voto si intende respinta.

Art.12

L' Assemblea Nazionale

- L' Assemblea Nazionale è costituita:
 - a) Dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all' art.11
 - b) Dalle Past Presidenti Nazionali
 - c) dalle Presidenti di Sezione
 - d) dalle Delegate delle Sezioni elette in numero di una ogni trenta Socie o frazioni non inferiori a quindici; le Sezioni con meno di 30 Socie, eleggeranno le loro delegate per qualsiasi frazione di Socie comprese tra 15 e 29.

Nel computo delle delegate deve essere tenuto conto del numero delle Socie effettivamente paganti, agli effetti dei contributi, alla Cassa Nazionale, alla data del 31 gennaio dell'anno in corso; la Sezione, nell'ipotesi di mancato versamento delle quote sociali alla Cassa Nazionale entro il 31 gennaio e del mancato invio dell'elenco delle Socie entro la stessa data, non può esprimere il proprio consenso in relazione alle candidature distrettuali e nazionali e non ha diritto ad alcun voto.

L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Presidente Nazionale in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria anche per le modifiche statutarie e/o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Nazionale, o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle iscritte.

La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, da inviarsi alle Componenti di diritto presso le loro residenze o via e-mail o con PEC; le Presidenti di Sezione convocano l'Assemblea di Sezione per l'elezione delle Delegate.

L'avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni.

L'avviso deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea; questa è valida, in prima convocazione, quando vi partecipino i due terzi delle componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero, tranne che l'Assemblea sia convocata per l'elezione delle cariche sociali, nel qual caso è richiesta – in seconda convocazione – la maggioranza assoluta (50% più una).

La stessa maggioranza dei due terzi in prima convocazione, del 50% più una in seconda, è richiesta per l'Assemblea convocata in via straordinaria anche per le modifiche statutarie; l'Assemblea straordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta delle Socie presenti.

La partecipazione delle Componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega scritta ad altra Socia della Sezione – in regola con il pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre - la quale non può avere più di una delega; in caso di impedimento delle Socie delegate dalle Sezioni, partecipano alle votazioni le Socie supplenti.

Le candidature a qualunque carica nazionale devono essere sostenute ed espresse da almeno il 15% delle Sezioni; i requisiti e i titoli – da documentare - devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature e sulla regolarità di esse si esprime la Commissione Legislazione.

Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali, avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti; viene eletta la Socia che ha ottenuto il maggiore numero di voti e in caso di ex equo le Socie con maggiore anzianità in FIDAPA.

Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea Nazionale sceglie il metodo di votazione.

- L'Assemblea Nazionale viene convocata per:
 - a) l'elezione della Presidente Nazionale e delle altre componenti il Comitato di Presidenza Nazionale;
 - b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali
 - c) l'elezione del Collegio delle Garanti;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Federazione;
 - e) la determinazione della quota sociale annua di spettanza del Nazionale;
 - f) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - g) la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
 - h) l'approvazione della relazione sul programma del Consiglio Nazionale.

Art.14

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è l'organo di controllo contabile della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

E' composto da tre Socie elette dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.

Le Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale devono essere Socie da almeno 6 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio nel settore contabile.

Art.15

Il Collegio delle Garanti

Il Collegio delle Garanti è l'organo di disciplina della Federazione; interviene, con poteri decisori, nelle situazioni di conflitto e decide i ricorsi delle Socie in materia di ammonizione, sospensione e espulsione.

Il Collegio deve garantire il rispetto delle norme statutarie.

E' composto da tre Socie elette dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.

Le Componenti del Collegio delle Garanti devono essere Socie da almeno 6 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente), nonché avere una consolidata esperienza associativa per significativi incarichi svolti in Associazione.

Non possono candidarsi alla carica di Garante le Presidenti in carica, future componenti di diritto dei Comitati di Presidenza .

Art.16

Organi Distrettuali

Sono Organi Distrettuali della Federazione:

- a) La Presidente Distrettuale
- b) Il Comitato di Presidenza distrettuale
- c) Il Consiglio Distrettuale
- d) L'Assemblea Distrettuale
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale

La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ne ha la firma sociale è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea Distrettuale; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente cui può conferire delega di firma.

La Presidente Distrettuale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

La Presidente Distrettuale:

- a) coordina il lavoro delle Sezioni e ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune;
- b) presiede le Assemblee di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali; in caso di assenza o impedimento può delegare un'altra componente del Consiglio Distrettuale;
- c) riferisce sull'attività del Distretto al Consiglio e all' Assemblea Nazionale.

Per la candidatura alla carica di Presidente Distrettuale la Socia, oltre a possedere i requisiti richiesti dall'art. 4 e dal successivo art. 17 comma 2, deve avere svolto cariche elettive di Sezione.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale

Il Comitato di Presidenza Distrettuale – che costituisce l'organo esecutivo del Distretto – è eletto dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica due anni e le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente Distrettuale, dalla Vice Presidente Distrettuale, dalla Segretaria Distrettuale, dalla Tesoriera Distrettuale e dalla immediata Past Presidente Distrettuale.

Le componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, devono avere svolto significativi incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione ad un Albo professionale o un'attività equivalente e qualificata ed essere Socie da almeno quattro anni; i requisiti, compresa l'anzianità, devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura e i titoli indicati nel Curriculum devono essere documentati.

Per la candidatura alla carica di Tesoriera Distrettuale la Socia deve essere in possesso di specifico titolo di studio e/o professionale nel settore contabile.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale:

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività del Distretto in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Distrettuale e del Consiglio Distrettuale;
- b) redige i bilanci del Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Distrettuale, e controlla i bilanci delle Sezioni;
- c) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Distrettuale, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale si riunisce almeno tre volte l'anno o quando la Presidente Distrettuale lo ritenga opportuno.

Art. 18

Il Consiglio Distrettuale

- Il Consiglio Distrettuale è costituito:
- a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale;
- b) da una a quattro Socie che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Presidenti di Sezione in rapporto al numero delle Sezioni.

Il Consiglio Distrettuale, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di Presidenza Distrettuale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti del Consiglio stesso; per la validità delle riunioni, per le votazioni e le deliberazioni si osservano le disposizioni previste dall'art.11 per il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Distrettuale:

- **a)** elabora il programma biennale dell'attività del Distretto in armonia con le linee tracciate in sede nazionale e collabora con il Comitato di Presidenza Distrettuale alla sua realizzazione;
- **b)** nomina le Rappresentanti regionali in seno alle Consulte femminili ed altri organismi regionali;
- c) in caso di comprovata urgenza, esercita ad eccezione della funzione elettorale tutti i poteri dell'Assemblea Distrettuale con successiva ratifica da adottarsi, da parte di tale organo, alla prima Assemblea Distrettuale utile, e comunque non oltre un anno;
- **d)** nomina le Componenti Distrettuali delle Commissioni Nazionali e avanza proposte di nomina delle Responsabili delle commissioni nazionali.

Art. 19

L'Assemblea Distrettuale

- L'Assemblea Distrettuale è costituita:
- a) dalle componenti del Consiglio Distrettuale di cui all'art.18;
- b) dalle Presidenti di Sezione del Distretto;
- c) dalle delegate delle Sezioni elette secondo i criteri di cui all'art.12 comma 1 lettera c) e comma 2.

Valgono in tema di convocazione, validità dell'Assemblea, partecipazione e votazione, le prescrizioni dell'art.12 commi da 3 a 11, ad eccezione del comma 7 concernente le riforme dello Statuto e del comma 9 in materia di candidature.

Le candidature a qualunque carica distrettuale devono essere sostenute da almeno il 15% delle Sezioni del Distretto; i requisiti e i titoli indicati nel curriculum – da documentare - devono essere posseduti al momento della presentazione delle candidature e sulla regolarità di esse si esprime la Commissione Legislazione.

- L'Assemblea Distrettuale viene convocata per:
 - a) l'elezione della Presidente Distrettuale e delle altre componenti il Comitato di Presidenza Distrettuale;

- b) l''elezione delle Consigliere Distrettuali di cui all'art.18 comma 1
- c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo del Distretto;
- e) l'approvazione della relazione sul programma del Consiglio Distrettuale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale

Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale è l'organo di controllo contabile della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

E' composto da tre Socie elette dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti non possono essere rielette nella stessa carica.

Le Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale devono essere Socie da almeno 4 anni ed essere in possesso di uno specifico titolo di studio nel settore contabile.

Art. 21

Organi locali

Sono organi locali della Federazione:

- a) La Presidente di Sezione
- b) Il Comitato di Presidenza di Sezione
- c) Il Consiglio di Sezione
- d) L'Assemblea di Sezione
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ne ha la firma sociale, è di diritto Presidente del Comitato di Presidenza di Sezione, del Consiglio e dell'Assemblea di Sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituita dalla Vice Presidente, cui può conferire delega di firma.

La Presidente di Sezione ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non ha voto deliberativo.

Per la candidatura alla carica di Presidente di Sezione – eccezione delle nuove Sezioni - la Socia deve avere svolto significativi incarichi di Sezione

Art. 22

Il Comitato di Presidenza di Sezione

Il Comitato di Presidenza di Sezione – che costituisce l'organo esecutivo della Sezione – è eletto dall'Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e le sue componenti possono essere rielette nella stessa carica dopo tre mandati; è composto dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente di Sezione, dalla Segretaria di Sezione, dalla Tesoriera di Sezione e dalla immediata Past Presidente di Sezione.

Nel caso in cui il rinnovo del Comitato di Presidenza di Sezione non coincida con il rinnovo delle cariche nazionali, il mandato si prolunga o si riduce – una sola volta – di un anno per consentire l'allineamento di entrambi i mandati.

Art. 23

Le componenti del Comitato di Presidenza di Sezione devono avere svolto significative attività nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale, avere o avere avuto l'iscrizione ad un Albo professionale o un'attività equivalente e qualificata o essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore ed essere Socie da almeno due anni.

Art. 24

Il Comitato di Presidenza di Sezione

- a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Sezione in relazione agli scopi statutari e alle delibere del Comitato di Presidenza Distrettuale e Nazionale;
- b) redige il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Sezione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sull'ammissione delle Socie
- d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Sezione;

- e) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza secondo le previsioni regolamentari;
- f) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Sezione, con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione dei relativi provvedimenti.

Il Comitato di Presidenza di Sezione si riunisce almeno tre volte l'anno o quando la Presidente di Sezione lo ritenga opportuno.

Art. 25

Il Consiglio di Sezione

Il Consiglio di Sezione è costituito:

- a) dalle componenti del Comitato di Presidenza di Sezione di cui all'art.22;
- b) dalle Socie Consigliere elette dall'Assemblea di Sezione in numero di almeno 6 ove possibile in rapporto al numero delle socie fra le quali il Consiglio sceglie preferibilmente le Referenti delle Commissioni Nazionali.

Il Consiglio di Sezione, le cui componenti non possono rivestire più di una carica elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando il Comitato di Presidenza di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti.

Per la validità delle convocazioni, per le votazioni e le deliberazioni si osservano le disposizioni previste dall'art.11 per il Consiglio Nazionale.

Art. 26

Il Consiglio di Sezione:

- a) elabora il programma biennale dell'attività della Sezione e collabora con il Comitato di Presidenza di Sezione alla sua realizzazione;
- b) in caso di comprovata urgenza, esercita ad eccezione della funzione elettorale tutti i poteri dell' Assemblea di Sezione, con successiva ratifica da parte di tale organo entro 30 giorni dalla emanazione dei relativi provvedimenti.
- c) delibera sulla eventuale formazione di gruppi di studio;
- d) designa le rappresentanti della Sezione presso gli altri Enti o Organizzazioni nell'ambito locale, motivandone la designazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è l'organo di controllo contabile della Sezione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa documentazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e al rendiconto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione è composto da tre Socie elette dall'Assemblea di Sezione, dura in carica due anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali; le sue componenti possono essere rielette nella stessa carica dopo tre mandati.

Art. 28

L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è costituita da tutte le Socie regolarmente iscritte alla Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Sezione o da un numero di Socie non inferiore ad un quarto delle iscritte.

Valgono in tema di convocazione, validità dell'Assemblea, partecipazione e votazione, le disposizioni dell'art.12.

Art. 29

L'Assemblea di Sezione viene convocata per:

- a) l'elezione della Presidente di Sezione e delle altre Componenti il Comitato di Presidenza di Sezione, nonché delle Consigliere in numero di almeno a sei, ove possibile in rapporto al numero delle socie;
- b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- d) l'approvazione della relazione sul programma del Consiglio di Sezione;
- e) l'adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dagli organi dirigenti della Federazione;
- f) la determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione a convegni e congressi.

Titolo V PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE BILANCI

Art. 30

Il Patrimonio

Il Patrimonio della FIDAPA è costituito:

- a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per le Sezioni dall'Assemblea di Sezione; dall'Assemblea Nazionale per la Federazione, che dovrà destinare a ciascun Distretto il 35% di ciascuna quota ricevuta dalle Sezioni del Distretto stesso, al netto delle quote istituzionalmente destinate; per Distretti formati da meno di 15 Sezioni l'Assemblea Nazionale dovrà integrare i relativi fondi secondo criteri definiti in sede regolamentare;
- b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito per donazione o altro titolo;
- c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31

L'amministrazione patrimoniale della Federazione è affidata al Comitato di Presidenza Nazionale.

La consistenza patrimoniale dei Distretti e delle Sezioni è affidata ed amministrata dai rispettivi Comitati di presidenza, sotto il controllo delle Assemblee che si avvalgono dell'opera dei Collegi dei Revisori dei Conti.

L'anno sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale.

Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegnano la documentazione contabile, ai nuovi Comitati entro 30 giorni dall'insediamento degli stessi.

Il rendiconto consuntivo, redatto dai Comitati di Presidenza a livello nazionale, distrettuale e di Sezione, è sottoposto all'approvazione delle rispettive Assemblee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 32

Ciascuna Sezione darà comunicazione dei propri bilanci, per il relativo controllo, alla Tesoriera Distrettuale che ne informerà il proprio Comitato di Presidenza e la Tesoriera Nazionale.

La Presidente Distrettuale darà parimenti comunicazione del bilancio del Distretto alla Tesoriera Nazionale e al Comitato di Presidenza di ogni Sezione del proprio Distretto.

Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura della Tesoriera Nazionale mediante comunicazione integrale a ciascuna Sezione almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell' Assemblea Nazionale, dalla quale il bilancio deve essere approvato.

Titolo VI SANZIONI

Art. 33

La decadenza di cui all'art.6 comma 5 è deliberata dal Comitato di Presidenza di Sezione, comunicata all'interessata e registrata nei Libri sociali.

Le Socie che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e alle finalità della Federazione e alle norme del presente Statuto, sono sottoposte ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) ammonizione
- b) sospensione
- c) espulsione.

I provvedimenti disciplinari vengono presi in primo grado, dopo avere sentito le parti:

a) dal CPS nei confronti delle Socie;

- b) dal CPD nei confronti delle Componenti del CPS e dei Revisori dei Conti di Sezione;
- c) dal CPN nei confronti delle Componenti del CPD e dei Revisori dei Conti Distrettuali; le Socie, di cui alle lettere a-b-c, che siano state colpite da un provvedimento disciplinare potranno appellarsi al Collegio delle Garanti, che deciderà dopo avere ascoltato le parti;
- d) dall'Assemblea Nazionale in un unico grado nei confronti delle componenti del CPN, dei Revisori dei Conti Nazionali e delle Garanti.

La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, previo parere del Comitato di Presidenza Distrettuale, allorché vengano meno i presupposti richiesti dal presente Statuto.

In qualunque caso di paralisi dell' attività della Sezione e/o Distretto, dovuta a qualunque causa, ivi comprese la carenza, l'assenza o le dimissioni di più componenti, il CPD per le Sezioni e il CPN per il Distretto, nominano una Commissaria; la Commissaria ha pieni poteri, si sostituisce alle cariche mancanti, amministra temporaneamente la Sezione e/o il Distretto e conclude tutte le procedure volte al rinnovo delle cariche sociali – sussistendone i requisiti - entro sei mesi dalla sua nomina.

Titolo VII RAPPORTI CON LA FONDAZIONE

Art. 35

La FIDAPA BPW Italy ha costituito la Fondazione FIDAPA il cui scopo è perseguire operativamente i fini della Federazione.

I rapporti tra Federazione e Fondazione troveranno disciplina in apposito Regolamento.

L'Assemblea dà mandato alla Commissione Legislazione di redigere una proposta di Regolamento dei rapporti tra Federazione e Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e all'Assemblea della Federazione.

Il presente Statuto entra in vigore il 30 giugno 2012